



COMUNE DI SAN MAURO MARCHESATO

(Provincia di Crotone)

ORDINANZA SINDACALE 2267 DEL 28 GIU. 2024

ORDINANZA PREVENZIONE E LOTTA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVII
INTERFACCIA ANNO 2024 – COMUNICAZIONE ALLA POPOLAZIONE.

IL SINDACO

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 282 del 08/07/2014 con la quale è stato approvato il Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi ai sensi della Legge 21 Novembre 2000 n°353 –art. 3 (Legge quadro in materia di incendi boschivi);

RILEVATO che nel periodo estivo, a causa della prevedibile siccità e delle temperature elevate, tale rischio aumenta notevolmente;

CONSIDERATO che una parte rilevante degli incendi boschivi sul territorio comunale è causata dalla mancanza di pulizia dei terreni incolti o dall'accensione impropria di fuochi;

VALUTATA la necessità di vietare l'accensione dei fuochi, non solo nelle aree boschive ma anche nelle strade e nei sentieristiche l'attraversano, nelle siepi, negli argini e nei fossi e di qualunque altro luogo che, per le sue caratteristiche, sia potenzialmente pericoloso per lo sviluppo degli incendi;

VISTA la legge 1° marzo 1975, n. 47;

VISTO la legge 24 febbraio 1992, n.225;

VISTO il D.Lg.von.285 del 30 aprile 1992 codice della strada;

VISTO il Decreto Legislativo 31/1998

VISTO l'art .54 del Decreto Lgs18.08.2000,n.267;

VISTA la legge 21.11.2000, n.353;

VISTO il D.M.201.12.2001, concernente norme per la difesa e conservazione del patrimonio boschivo dagli incendi;

VISTO l'O.P.C.M. 28 agosto 2007 n° 3606, con l'allegato manuale operativo ottobre 2007; **VISTO** l'art.59 del T.U.L.P.S.; Aggiornato al DECRETO LEGISLATIVO 29 settembre 2013, n.121;

VISTA la Legge Regionale Calabria 22.12.2017 n° 51;

VISTO il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n.1 -(Codice della Protezione Civile)

VISTI gli artt.423, 423bis, 424, 425, 426, 449, 451, 653e734 del Codice penale aggiornato 2018;

VISTA le Delibera di Giunta Comunale Città di Reggio Calabria n° 168 del 23.07.2018;

VISTO il Decreto L.gs. 06 febbraio 2020 n. 4 art. 10 (modifica al Codice della Protezione Civile)

VISTA la Direttiva PCM del 10.01.2020 pubblicata in G.U. serie generale n° 56 del 05.03.2020

VISTO L'art. 2 del DPCM del 12 novembre 2022, delega di funzioni in materia di Protez. civile;

CONSIDERATO *che il periodo di grave pericolosità decorre dal 30 giugno al 15 ottobre* è fatta salva la eventualità di estendere tale periodo in relazione all'andamento climatico durante la rimanente parte dell'anno, in presenza di rischio incendi legato a particolari condizioni climatiche, con apposito atto regionale sarà dichiarato lo stato di pericolosità.

ORDINA

A salvaguardia delle zone a rischio incendio sul territorio Comunale:

1. Di non accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchiature a fiamma o elettriche per tagliare metalli nei terreni cespugliati;
2. di non usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o braci nei terreni cespugliati;
3. di non fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi, nei terreni cespugliati e nelle strade e nei sentieri che li attraversano;
4. non abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.

I Comandi Militari nell'esecuzione di esercitazioni, campi o tiri devono adoperare tutte le precauzioni per prevenire incendi.

Ulteriori divieti, disposizioni e prescrizioni

Su tutto il territorio comunale, durante il già menzionato periodo di grave pericolosità si applicheranno i seguenti divieti, disposizioni e prescrizioni:

1. è vietato inoltrare auto nel bosco e parcheggiare con la marmitta (specialmente se catalitica) a contatto con dell'erba secca;
2. è altresì vietato a chiunque, nel periodo di massima pericolosità, accendere fuochi sugli arenili, nelle fasce dunali o rocciose retrostanti, al margine e a ridosso di tutti i tipi di strade;
3. l'abbruciamento di ristoppi e di altri residui vegetali è vietato;
4. consentito l'uso del controfuoco come strumento di lotta attiva degli incendi boschivi. Il controfuoco, ove necessario e possibile, è attivato da chi è preposto alla direzione delle operazioni di spegnimento, previa concertazione con tutte le autorità impegnate nell'intervento;
5. fino al 15 ottobre è fatto obbligo a tutti proprietari di fondi ed aree ubicate nel perimetro del territorio comunale, di rimuovere dai terreni ogni residuo vegetale o qualsiasi materiale che possa favorire l'innescio di incendi o la propagazione del fuoco;
6. fino al 15 ottobre è fatto obbligo a tutti proprietari di fondi ed aree ubicate nel perimetro del territorio comunale, al fine di scongiurare la possibilità di innescio di incendi di interfaccia (zone in cui il sistema urbano e quello rurale si incontrano e interagiscono, così da considerarsi a rischio incendio), di tenere regolate le siepi vive esistenti ai lati delle strade comunali ed alle strade vicinali soggette ad uso pubblico, nonché i rami di piante che si protendono oltre il ciglio stradale, in modo da non restringere o danneggiare le strade stesse, provvedendo nel contempo alla eliminazione della vegetazione in prossimità di curve ed incroci per garantire la necessaria visibilità stradale;
7. ai proprietari dei terreni posti frontalmente alle strade comunali e vicinali o di aree incolte poste all'interno del centro urbano, è fatto obbligo di provvedere alla pulizia delle suddette aree, sgombrando le stesse da erbe, da rovi, da infestanti e da qualsiasi tipo di rifiuti anche se abbandonati da terzi, conservando i terreni costantemente puliti, al fine di ridurre la proliferazione di insetti, topi, ratte, bisce, etc.

si evidenzia che:

le violazioni di cui ai punti 1 e 2 saranno punite con le sanzioni amministrative previste dalla legge n. 353/2000, per un importo minimo di euro 1.032,91 ad un massimo di euro 10.329,14;

le violazioni di cui al punto 6 saranno punite con le sanzioni amministrative previste dall'art. 29 del D.Lgvo 285/92 (Codice della Strada);

le violazioni di cui ai punti 5 e 7 saranno punite con le sanzioni amministrative da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 bis comma 1 e 1 bis del D. Lgs. 267 del 2000 come modificato dalla L. n. 3/2003.

Gli Agenti della Forza Pubblica, e del Corpo Forestale dello Stato (Oggi Arma dei Carabinieri), sono incaricati di far rispettare le norme contenute nella presente ordinanza e reprimere ogni abuso.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. della Calabria o il Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro i termini di 60 e 120 giorni. Dispone di trasmettere, per mezzo della propria struttura di staff sindaco, la seguente ordinanza ai soggetti sotto elencati:

- Prefettura di Crotona;
- protocollo.prefkr@pec.interno.it;

- Regione Calabria Settore Protezione Civile Germaneto Catanzaro
protcivile.presidenza@pec.regione.calabria.it;_
procvcalabria.rc@pec.protezionecivilecalabria.it;_

- Comando Stazione Carabinieri di Santa Severina;
tkr29199@pec.carabinieri.it

- Comando Stazione Corpo Forestale dello Stato di Santa Severina (presso Carabinieri);
tkr29199@pec.carabinieri.it ;

- Vigili del fuoco Crotona
com.crotone@cert.vigilfuoco.it

ILSINDACO

Dott. Levino Michele Mario Rajani